

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1429 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di fornire un'analisi approfondita a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, è necessario disporre di dati che consentano di identificare i veicoli pesanti immatricolati come «veicoli per uso speciale» ai sensi dell'allegato I, parte A, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e di determinare le emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore ai fini del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Tali dati sono registrati alla voce 51 del certificato di conformità di un veicolo pesante di nuova immatricolazione. Occorre pertanto adeguare le prescrizioni relative ai dati specificati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 per quanto riguarda i dati che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2018/956

All'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 è aggiunta la lettera o) seguente:

«o) per i veicoli per uso speciale immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1° luglio 2021 in tutti i casi, la designazione indicata alla voce 51 del certificato di conformità.».

⁽¹⁾ GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
